

Legge regionale 27 novembre 2006 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.**

**Art. 20**

*(Contributi in materia di risparmio energetico)(1)(2)*

**1.** Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi in materia di risparmio energetico.

**2.** Le Province incentivano l'uso razionale dell'energia concedendo a privati e agli enti pubblici contributi in conto capitale, fino a una percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediante la realizzazione di progetti sperimentali.

**3.** Le singole fattispecie di interventi finanziabili, la relativa percentuale di finanziamento, i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con regolamento provinciale.

Note:

**1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 43, L. R. 17/2008

**2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 55, L. R. 24/2009